

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE DI MARANELLO CENTRO

Art. 1 Natura e Finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
2. L'Associazione, che svolge le funzioni previste dall'atto costitutivo, ha le seguenti finalità:
 - Accrescere la coscienza civile e l'interesse dei cittadini al fine di favorire la crescita culturale e sociale del proprio quartiere e di tutta la città;
 - favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme ritenute più opportune, alla vita istituzionale del Comune e degli enti pubblici.
 - avanzare proposte ad enti ed istituzioni competenti per una migliore gestione della cosa pubblica;
 - prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbanistico, segnalare agli organi competenti usi impropri del territorio e partecipare alla programmazione del loro corretto utilizzo;
 - promuovere iniziative al fine di migliorare la qualità della vita nel quartiere e nella città, con particolare riguardo alla difesa ed al potenziamento dei servizi pubblici (sanitari, sociali, culturali....)

Art. 2 Organizzazione

1. Gli scopi dell'Associazione sono perseguiti tramite l'Assemblea, il Consiglio e il Coordinatore.
2. Tutte le cariche nell'ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

Art. 3 Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. Alla riunione dell'Assemblea possono partecipare e chiedere il diritto di parola tutti i cittadini residenti o domiciliati nel quartiere, mentre partecipano alle decisioni dell'Assemblea i soli cittadini iscritti all'Associazione. Il consiglio ha facoltà di non concedere il diritto di parola ai non associati che rechino ripetutamente azioni di disturbo o tentino deliberatamente di intralciare il lavoro dell'Assemblea.
2. Le decisioni dell'Assemblea vengono espresse mediante voto palese per alzata di mano. I temi discussi dall'Assemblea e le eventuali deliberazioni assunte trovano evidenza in un verbale redatto per sintesi a cura del Coordinatore o di un suo delegato.
3. L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione delle attività diretta a perseguire le finalità dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qual volta il Coordinatore, che la presiede, lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta al Coordinatore stesso almeno 25 aderenti.
4. L'Assemblea, convocata dal Coordinatore, svolge le seguenti funzioni:
 - Provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio;
 - Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - Delibera lo scioglimento dell'associazione e le modifiche allo Statuto.
5. L'Assemblea è convocata in via ordinaria o in via straordinaria.
 - In via ordinaria l'Assemblea è validamente convocata se è presente almeno il 50% degli associati, in prima convocazione; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero

Tincanti Luciano

Della Corte R. ou Paolo

Pomilio Paolo Luca Tardito

Don G. G. G.

Bayer Helen Rose L.

degli associati presenti. Quando l'Assemblea è convocata in via ordinaria, le decisioni sono assunte con il criterio della maggioranza degli associati presenti.

- In via straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, con la presenza e il voto favorevole della **maggioranza/ due terzi** degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
6. La convocazione dell'assemblea va fatta per avviso pubblico da affiggere, ben visibile, in più punti del territorio di riferimento. Il Coordinatore dà sempre notizia della convocazione dell'Assemblea all'Amministrazione Comunale e, tramite quest'ultima, alla stampa locale.

Art. 4 Consiglio

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da sette membri individuati democraticamente tra gli associati. Il Consiglio individua al proprio interno il Coordinatore.
2. Il Consiglio è validamente convocato quando è presente la maggioranza dei suoi membri. La convocazione può essere fatta in via ordinaria, a cura del Coordinatore, oppure in via straordinaria su richiesta al Coordinatore di almeno tre dei suoi membri.
3. La convocazione avviene a cura del Coordinatore, in questo anche coadiuvato dall'Assessorato alla Partecipazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza il Coordinatore convoca il Consiglio con preavviso di un giorno sulla data dell'incontro. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistervi senza diritto di parola, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. I temi discussi dal Consiglio e le eventuali deliberazioni assunte trovano evidenza in un verbale redatto per sintesi a cura del Coordinatore o di un suo delegato.
5. Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di convocare l'Assemblea in via ordinaria, elabora il programma delle attività dell'Associazione, realizza dette attività anche avvalendosi degli iscritti all'Associazione, approva le eventuali convenzioni con l'Amministrazione Comunale per la gestione di strutture pubbliche.
6. Il Consiglio può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi gruppi di lavoro consultivi su determinate materie o attività e di tali gruppi di lavoro possono far parte tutti i cittadini del territorio di riferimento. Il Consiglio può delegare uno o più dei propri membri a seguire le attività dei gruppi di lavoro.
7. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi. La convocazione avviene con comunicazione scritta. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
8. Il Consiglio rimane in carica per tutta la durata del mandato. Tutti i Consiglieri, compreso il Coordinatore, hanno facoltà di rassegnare le dimissioni dal Consiglio anche prima della scadenza naturale del mandato, mediante raccomandata a.r. da inviare ai membri del Consiglio e all'Ufficio Partecipazione del Comune di Maranello. Il dimissionario dovrà indicare le motivazioni che giustificano la rinuncia al mandato conferitogli. Tra i successori avranno precedenza i candidati non eletti nella precedente elezione, se ancora disponibili, altrimenti si procederà ad una nuova elezione per sostituire il dimissionario. Nel caso di nuova nomina durante il mandato, la carica termina comunque alla scadenza naturale.

9. Il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Associazione avverrà alla scadenza del mandato, fatto salvo che il Consiglio uscente rimane in carica sino al momento delle nuove nomine.
10. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.
11. Gli abitanti del Quartiere di Maranello centro hanno diritto di chiedere, per iscritto, al Consiglio, di mettere all'ordine del giorno le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate dal Consiglio stesso ed eventualmente inserite nell' O.d.G. successivo

Art. 5 Coordinatore

1. Il Coordinatore è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Coordinatore convoca e presiede sia il Consiglio che l'Assemblea, cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative.
3. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio al suo interno e resta in carica per tutta la durata della legislatura, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio in qualunque momento. La mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno, deve indicare il nuovo Coordinatore e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio presenti.
4. Il Coordinatore rappresenta il Consiglio in tutti i suoi rapporti con terzi e può esercitarne i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono esercitate dal vice Coordinatore/ Delegato.
5. Il Coordinatore firma le convocazioni e le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche
6. Il Coordinatore convoca l'Assemblea in via ordinaria su mandato del Consiglio o in via straordinaria su richiesta scritta al Coordinatore stesso di almeno 25 aderenti; la convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Coordinatore, in questo anche coadiuvato dall'Assessorato alla Partecipazione, almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante avviso pubblico da affiggere, ben visibile, in più punti del territorio di riferimento. Il Coordinatore dà sempre notizia della convocazione dell'Assemblea all'Amministrazione Comunale e, tramite quest'ultima, alla stampa locale.
7. Il Coordinatore incentiva la partecipazione dei cittadini all'Associazione e si rapporta costantemente con l'Assessorato alla Partecipazione.

Art. 6 Vice Coordinatore

1. Il vice Coordinatore, viene eletto dal Consiglio al suo interno e resta in carica per tutta la legislatura, salvo revoca, che può essere deliberata dal Consiglio in qualunque momento, come per il Coordinatore.
2. Compito del vice Coordinatore è esercitare le funzioni tipiche del Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in via straordinaria con la **maggioranza/ due terzi** degli associati

Art. 8 Disposizioni generali

1. È fatto esplicito divieto agli abitanti aderenti all'Associazione di svolgere propaganda partitica nel corso delle iniziative organizzate.
2. Non possono essere nominati consiglieri:
 - i parlamentari, gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice-presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti;
 - i componenti designati dall'Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dall'atto costitutivo e dalle vigenti norme in materia.

Art. 9 Autofinanziamento

1. L'associazione può raccogliere fondi per la realizzazione di iniziative in accordo con le finalità elencate all'art.1 e non può gestire attività a fini di lucro. Tutte le attività che prevedono l'impiego di risorse finanziarie dovranno essere dettagliatamente resocontate e verbalizzate su un apposito registro dell'associazione che rimane a disposizione di tutti gli appartenenti.

Art. 10 Esclusioni

1. Chiunque, indipendentemente dal ruolo (semplice cittadino, associato, consigliere, vice-coordinatore, coordinatore) ponga in essere atteggiamenti non degni delle finalità dell'Associazione, o crei ripetutamente azioni di disturbo vietando uno svolgimento civile delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio potrà essere, a giudizio insindacabile del Consiglio, allontanato dall'Assemblea e/o escluso dall'Associazione.

Art. 11 Norma transitoria

1. Nella fase iniziale dell'attività dell'Associazione la durata delle cariche di coordinatore, vice-coordinatore e consigliere è stabilita in 3 anni.

Il Coordinatore

Giuseppe Lorenzoni

Il Vice Coordinatore

Berger Flavio

I Consiglieri

Rosa P.Agui G. GalloPaolino AnzaniLuca TrentiniDella Rosa Gianpaolo